Proposta di disposizione di semplificazione e di accelerazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici da parte degli enti locali interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

<u>Opzione 1</u>

"I Sindaci dei Comuni, inseriti nell'elenco predisposto ed aggiornato dalla Protezione civile, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, assumono, per quanto di propria competenza, la qualifica di soggetti attuatori e possono avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del febbraio 2020 e successive ordinanze".

Motivazione

La gravità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non rende possibile il rispetto dei termini ordinari, stabiliti dal d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., recante il codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione dei servizi necessari e, comunque, utili al contenimento della diffusione del contagio.

Si rende, pertanto, necessario estendere ai Sindaci degli enti locali, inseriti nell'apposito elenco, predisposto ed aggiornato dalla Protezione civile, e limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni, le facoltà di deroghe alla richiamata disciplina del codice, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, riconosciute al Capo del Dipartimento di Protezione civile ed ai Soggetti Attuatori dal primo nominati.

<u>Opzione 2</u>

"Gli enti locali, al fine di dare compiuta ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del febbraio 2020 e successive ordinanze, per il tempo strettamente necessario e laddove, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, limitatamente all'affidamento dei servizi in materia di assistenza sociale a favore delle persone prive di un'abitazione idonea sia in chiave preventiva al fine di garantirne il distanziamento sociale, sia relativamente a coloro che risultino positivi al covid-19 dimessi dagli ospedali o che, entrati a contatto con persone positive, presentino sintomatologia e/o debbono restare in quarantena, il rispetto delle disposizioni ivi indicate non sia possibile e sia incompatibile con le esigenze di contenimento dell'emergenza sanitaria ".

Motivazione

La gravità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non rende possibile il rispetto dei termini ordinari, stabiliti dal d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., recante il codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione dei servizi necessari e, comunque, utili al contenimento della diffusione del contagio.

Si rende, pertanto, necessario estendere anche agli enti locali, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, le facoltà di deroghe alla richiamata disciplina del codice, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, riconosciute al Capo del Dipartimento di Protezione civile ed ai Soggetti Attuatori dal primo nominati, per il tempo strettamente necessario rispetto al superamento dell'emergenza sanitaria.

La prevista facoltà di deroga, infine, è limitata all'affidamento dei servizi necessari a garantire l'assistenza sociale a favore delle persone prive di un'abitazione idonea (ad es. persone senza dimora, persone già accolte in strutture collettive, persone prive di riferimenti familiari disponibili) sia in chiave preventiva al fine di garantirne il distanziamento sociale, sia relativamente a coloro che risultano positivi al covid-19, dimessi dagli ospedali o che, entrati a contatto con persone positive, presentano sintomatologia e/o debbono restare in quarantena al fine di limitare le possibilità di contagio.